

REGOLAMENTO PER L'ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA

ART. 1 Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina le modalità di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria a favore dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente articolato. Il pagamento del ticket sui farmaci e sulle prestazioni diagnostiche e specialistiche da parte del Comune è da intendere come intervento surrogatorio, di natura assistenziale e come tale soggetto alla regolamentazione stabilita dal Comune e subordinato alla disponibilità da parte dello stesso delle necessarie risorse finanziarie.

ART. 2 Definizioni

L'esenzione dal pagamento del ticket avviene sulla base del reddito complessivo dichiarato riferito all'ultima dichiarazione dei redditi (modelli CUD, 730, UNICO) di tutti i componenti il nucleo familiare.

Il nucleo familiare considerato è quello rilevante ai fini fiscali, ovvero composto da: dichiarante, coniuge, figli, nonché altri soggetti a carico ai fini IRPEF.

ART. 3 Destinatari dell'intervento

Possono accedere alla misura tutti i cittadini residenti nel comune di Ivrea da almeno un anno dalla data della richiesta di esenzione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4.

ART. 4 Requisiti di accesso

I limiti di reddito di riferimento per l'accesso all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria sono quelli fissati dalla Regione Piemonte per l'accesso alle abitazioni di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata

Il beneficiario dell'intervento deve inoltre trovarsi nelle seguenti condizioni:

- non essere proprietario di beni immobili, ad eccezione dell'abitazione di residenza che dovrà essere classificata in una delle seguenti categorie catastali: A2, A3, A4, A5, A6. La classificazione dell'abitazione di residenza in altre categorie catastali non dà diritto all'accesso al contributo
- non possedere beni mobiliari superiori a € 15.000,00
- non possedere un autoveicolo immatricolato nel triennio precedente (a far data dalla richiesta) e con cilindrata superiore a 1.400 c.c. salvo che sia strumento di lavoro

ovvero sia veicolo attrezzato utile al trasporto di persona disabile presente nel nucleo familiare del richiedente

Possono beneficiare dell'intervento anche le persone che siano contemporaneamente già esentate dall'ASL per fattispecie previste dalla normativa sanitaria vigente. Per tali fattispecie l'intervento comunale viene erogato limitatamente alle spese non ricomprese nell'esenzione già assicurata dal Servizio Sanitario.

Minori in affidamento e soggetti ospiti di strutture

- possono beneficiare dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria i minori residenti inseriti in affidamento temporaneo presso famiglie a seguito di provvedimento del giudice tutelare e i soggetti ospitati presso presidi socio assistenziali a carattere residenziale, a prescindere dal reddito;

Variazione di reddito

- qualora si verificano significative e repentine variazioni di reddito rispetto a quanto certificato nell'ultima dichiarazione dei redditi (ad esempio perdita del posto di lavoro) è possibile accedere alla misura dell'esenzione dal momento della dichiarazione sino alla scadenza dell'annualità di esenzione

Situazioni particolari

- nel caso in cui nel nucleo siano presenti disabili gravi (percentuale di disabilità superiore all'80%), malati terminali, pazienti psichiatrici, anziani ultra settantacinquenni per i quali vengono sostenute spese di assistenza (sia presso strutture, sia presso il domicilio), il limite reddituale di accesso alla misura viene innalzato in misura percentuale pari all'incidenza della spesa sostenuta sul reddito familiare;

Le situazioni previste ai tre punti sopra citati devono essere debitamente documentate

ART. 5 Esclusioni

- non sono ammessi all'intervento comunale richiedenti:
- con reddito pari a zero
- con redditi rientranti nelle fasce reddituali previste per l'erogazione di un contributo economico da parte dei servizi socio-assistenziali
in quanto soggetti che possono beneficiare di altre misure di sostegno erogate dal locale soggetto gestore delle attività socio-assistenziali
- non possono beneficiare dell'intervento comunale coloro che rientrano nelle condizioni per le quali il Servizio Sanitario già prevede **esenzioni per reddito**.

ART. 6 Modalità di presentazione della richiesta di esenzione - Validità

La domanda può essere presentata in qualunque periodo dell'anno presso il Servizio Politiche Sociali del Comune di Ivrea, utilizzando l'apposito fac-simile predisposto. A seguito di istruttoria l'esenzione avrà validità dal momento del rilascio e sino al 31 maggio dell'anno successivo. L'esenzione potrà sempre essere revocata prima della scadenza in qualsiasi momento nel caso in cui si accerti che il reddito del nucleo familiare superi i limiti stabiliti dall'art.4.

ART. 7 Dichiarazioni

Tutte le dichiarazioni prodotte ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al presente regolamento, sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa". In caso di dichiarazioni mendaci da parte del richiedente, si procederà immediatamente secondo quanto previsto dall'art. 75 del medesimo DPR (decadenza dal beneficio) ed eventuale applicazione delle sanzioni penali previste al successivo art. 76.

Art. 8 Controlli

L'Amministrazione Comunale procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione nella misura minima del 10%, e comunque in tutti i casi ove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni presentate. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dal beneficio del contributo ed è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.